



1950 > 2020  
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

**Data:** 1/12/2020

**Protocollo:** 104/2020/AP/lp

**Oggetto:**

Novità del Decreto "Ristori Quater" su Indennità Covid-19 e ammortizzatori sociali.

**A tutte le strutture**

Carissime/i,

nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e contestualmente entrato in vigore, il **Decreto Legge 157/2020 "Ristori Quater"** che, all'art. 9, riconferma la misura dell'**indennità di € 1.000** riferita alle medesime **categorie di lavoratrici/lavoratori dipendenti ed autonomi** già ricomprese nelle precedenti decretazioni d'urgenza ed, in particolare, a quelle previste dal Decreto Ristori e dal Decreto Agosto.

Rispetto alle indennità previste dal **"Decreto Ristori"**, vi informiamo che lo scorso 26 novembre l'Inps ha diffuso la circolare 137 (in allegato) con la quale fornisce istruzioni amministrative e alcuni chiarimenti relativi alle domande per le indennità Covid-19 di € 1.000 contenute nel Decreto stesso (DL137/2020).

La circolare introduce una novità temporale per alcune categorie di soggetti (dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, incaricati delle vendite a domicilio), che non abbiano nel passato beneficiato dell'indennità Covid-19 prevista dal Decreto Agosto, specificando che possono beneficiare dell'indennità di € 1.000 prevista dal "Decreto Ristori", presentando la domanda **entro il 18 dicembre** (termine che, a seguito di conforme parere ministeriale, è stato posticipato rispetto all'originaria scadenza del 30 novembre 2020).

Per quanto attiene, invece, al nuovo **"Decreto Ristori Quater"**, che conferma l'indennità di € 1.000 per le medesime categorie di lavoratrici e lavoratori, anche autonomi, contemplate nei precedenti Decreti, il termine ultimo per la presentazione all'Inps delle domande riguardanti tutte le indennità Covid-19, è fissata al **15 dicembre 2020**.

Si rammenta, inoltre, che le suddette indennità non concorrono alla formazione del reddito e che per il periodo di fruizione delle stesse non sono riconosciuti né l'accredito di contribuzione figurativa né l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre si precisa che le varie indennità non sono tra di loro cumulabili.

Inoltre, ci preme sottolineare due importanti novità introdotte dal Decreto Ristori Quater, inerenti entrambi il **"Decreto Agosto"**:

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE  
Via Lucullo 6, 00187, Roma  
T: +39 06 47531  
F: +39 064753208  
Email: info@uil.it  
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA  
International Trade Union House  
Boulevard Roi Albert II, 5  
B-1210 Bruxelles  
T: +32 (0) 22183055  
Email: bruxelles@uil.it

- la prima riguarda la riapertura dei termini per tutte le indennità di € 1.000 previste all'art. 9 del **Decreto Agosto** che potranno essere presentate, a pena di decadenza **entro il 15 dicembre 2020.**
- l'ulteriore novità è quella inserita all'art. 13 del Ristori Quater in cui si prevede che le indennità salariali Covid-19 del Decreto Agosto sono riconosciute anche ai lavoratori in forza all'azienda richiedente alla data del 9 novembre 2020.

Lo stesso Decreto Ristori Quater, all'art.11, ripropone anche l'indennità di **€ 800** a favore dei **collaboratori sportivi** a valere sul mese di dicembre. Tale misura, già presente nella precedente decretazione emergenziale, viene prorogata con il nuovo Decreto Legge. Tale sostegno economico è erogato, come in precedenza, dalla società Sport e Salute S.p.A. a coloro che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Anche in questo caso, l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Le domande dovranno essere presentate a pena di decadenza **entro il 7 dicembre 2020**, ad eccezione di coloro che abbiano già precedente beneficiato di tale indennità per i quali, permanendone i requisiti al momento di entrata in vigore del Ristori Quater, si vedranno accreditare in automatico l'importo senza bisogno di ripresentare una nuova domanda.

Per una migliore comprensione delle indennità previste dai Decreti "Ristori" e "Ristori Quater", si rimanda alla tabella sottostante:

<b>DESTINATARI INDENNITA'</b>	<b>INDENNITA' COVID-19 € 1.000</b>	<b>CIRC. Inps 137/2020 riferita al Decreto Ristori</b>	<b>INDENNITA' COVID-19 € 1.000</b>
	<b>DL RISTORI DL 137/2020</b>		<b>DL RISTORI QUATER DL 157/2020</b>
<i> dipendenti STAGIONALI del settore turismo e degli stabilimenti termali   lavoratori in SOMMINISTRAZIONE c/o utilizzatori del settore turismo e degli stabilimenti termali</i>	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il <b>29/10/2020</b>  Condizioni: -almeno 30 giornate di lavoro nel periodo - no titolari di pensione -no naspi -no rapporto di lavoro dipendente	-La circolare elenca le attività economiche, ed i corrispondenti codici ATECO, riconducibili al settore del turismo e degli stabilimenti termali, per le quali trovano applicazione le indennità.	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il <b>30/11/2020</b>  Condizioni: -almeno 30 giornate di lavoro nel periodo - no titolari di pensione -no naspi -no rapporto di lavoro dipendente
<i> dipendenti a TEMPO DETERMINATO del settore turismo e degli stabilimenti termali</i>	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il <b>29/10/2020</b>  Condizioni che devono coesistere: - tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 devono essere stati titolari di 1 o più contratti a tempo determinato in tale settore, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate - nel 2018 devono essere stati titolari di 1 o più contratti a tempo determinato o stagionale in tale	-La circolare elenca le attività economiche, ed i corrispondenti codici ATECO, riconducibili al settore del turismo e degli stabilimenti termali, per le quali trovano applicazione le indennità.	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il <b>30/11/2020</b>  Condizioni che devono coesistere: - tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020 devono essere stati titolari di 1 o più contratti a tempo determinato in tale settore, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate - nel 2018 devono essere stati titolari di 1 o più contratti a tempo determinato o stagionale in tale settore, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate

	settore, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate - in data 29/10/2020 non devono essere titolari di un rapporto subordinato, né di pensione		- in data 30/11/2020 non devono essere titolari di un rapporto subordinato, né di pensione
<i>dipendenti STAGIONALI di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali</i>	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020  Condizioni: -almeno 30 giornate di lavoro nel periodo 1/1/2019 e 29/10/2020 -alla data di presentazione della domanda di indennità Covid-19 non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del lavoro intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico		Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020  Condizioni: -almeno 30 giornate di lavoro nel periodo 1/1/2019 e 30/11/2020 -alla data di presentazione della domanda di indennità Covid-19 non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del lavoro intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico
<i>Lavoratori INTERMITTENTI</i>	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020  Condizioni: -almeno 30 giornate di lavoro nel periodo 1/1/2019 e 29/10/2020 -alla data di presentazione della domanda di indennità Covid-19 non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del lavoro intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico	-Possono richiedere l'indennità Covid-19 sia i lavoratori intermittenti a tempo determinato che a tempo indeterminato. L'INPS specifica che l'indennità può essere richiesta sia in caso di contratto intermittente stipulato con obbligo di risposta alla chiamata che senza tale obbligo.	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020  Condizioni: -almeno 30 giornate di lavoro nel periodo 1/1/2019 e 30/11/2020 -alla data di presentazione della domanda di indennità Covid-19 non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del lavoro intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico
<i>AUTONOMI</i>	Tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 titolari di contratti autonomi occasionali (ex art 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 29/10/2020  Condizioni: - no P.I. -no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie -iscrizione alla gestione separata Inps alla data del 17/3/2020 con accredito di almeno 1 contributo mensile -alla data di presentazione della domanda di indennità Covid-19 non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del lavoro intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico		Tra il 1/1/2019 e il 30/11/2020 titolari di contratti autonomi occasionali (ex art 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30/11/2020  Condizioni: - no P.I. -no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie -iscrizione alla gestione separata Inps alla data del 17/3/2020 con accredito di almeno 1 contributo mensile -alla data di presentazione della domanda di indennità Covid-19 non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del lavoro intermittente) e non devono essere titolari di trattamento pensionistico
<i>Incaricati delle VENDITE A DOMICILIO</i>	Condizioni: -reddito annuo 2019 superiore ad € 5.000 derivante da tale attività -titolari di P.I. attiva -iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 29/10/2020 -non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie		Condizioni: -reddito annuo 2019 superiore ad € 5.000 derivante da tale attività -titolari di P.I. attiva -iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 30/11/2020 -non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

<p><i>lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello SPETTACOLO</i></p>	<p>Tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 <u>almeno 30</u> contributi giornalieri versati, da cui deriva un reddito non inferiore ad € 50 mila -non titolari di pensione</p> <p>Tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 <u>almeno 7</u> contributi giornalieri versati, da cui deriva un reddito non inferiore ad € 35 mila -non titolari di pensione</p>		<p>Tra il 1/1/2019 e il <u>30/11/2020</u> <u>almeno 30</u> contributi giornalieri versati, da cui deriva un reddito non inferiore ad € 50 mila -non titolari di pensione -non titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del lavoro intermittente senza indennità di disponibilità)</p> <p>Tra il 1/1/2019 e il <u>30/11/2020</u> <u>almeno 7</u> contributi giornalieri versati, da cui deriva un reddito non inferiore ad € 35 mila -non titolari di pensione -non titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del lavoro intermittente senza indennità di disponibilità)</p>
---	--	--	--

Nell'allegarvi il nuovo Decreto Legge Ristori Quater e la Circolare Inps n.137/202, e rimanendo a vostra disposizione, si invia un cordiale saluto.

La Segretaria Confederale  
Ivana Veronese



All.ti/2



1950 > 2020  
**PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.**